

Posizione CES sul Pacchetto di misure Anti-elusione Fiscale della Commissione europea

Adottata durante il Comitato Esecutivo Straordinario del 13 Aprile 2016.

1. Il 28 Gennaio 2016 la Commissione europea ha reso pubblico il suo Pacchetto di misure Anti-elusione Fiscale che mira a prevenire una pianificazione fiscale aggressiva, ad aumentare la trasparenza fiscale ed a creare condizioni di parità per le imprese. Il pacchetto di misure è composto principalmente da una Direttiva Anti-elusione Fiscale, da una Raccomandazione sui Trattati fiscali, da una revisione della Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa ed una Comunicazione sulla Strategia Esterna. La CES ritiene urgente agire per fermare l'elusione fiscale e di conseguenza, accoglie con favore queste nuove misure.
2. Il pacchetto prevede inoltre di attuare le norme approvate dall'OCSE lo scorso autunno, soprattutto per affrontare l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti (BEPS). Attingere alla Base Imponibile Comune e Consolidata (CCCTB) come unico insieme di regole che le aziende che operano all'interno dell'UE potrebbero utilizzare per calcolare i loro utili imponibili, pertanto come uno strumento per impedire lo spostamento di profitto. La CES richiede alla Commissione di fornire rapidamente una proposta di CCCTB obbligatoria con un tasso minimo del 25%.
3. Sebbene la CES accolga con favore l'iniziativa, riteniamo che il pacchetto di misure della Commissione non dia risposta ad importanti preoccupazioni. L'entità del fenomeno dell'elusione fiscale lo rende un problema urgente da affrontare. Il Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo stima che l'UE stia perdendo ogni anno circa 70 miliardi di euro di gettito fiscale a causa di pratiche di elusione fiscale¹, che rappresentano poco più del 16% degli investimenti pubblici nell'UE o, ad esempio, il 90% degli investimenti pubblici in Francia ed il 110% degli investimenti pubblici in Germania. Le recenti rivelazioni dei *Panama Papers* lasciano intendere che la somma reale è molto più alta. Pertanto, la CES invita la Commissione ad avvalersi di un esperto indipendente per effettuare un'indagine sull'importo effettivo del mancato gettito fiscale, al fine di far conoscere la vera entità di elusione ed evasione fiscale, sia legale che illegale.
4. Pur se la CES sostiene la proposta di rendicontazione paese per paese da parte delle multinazionali, si rammarica che la Commissione non intenda renderla pubblica. Se i rapporti fossero stati pubblici, ciò consentirebbe ai sindacati, alle ONG e alle altre parti interessate a partecipare al dibattito sulle tasse pagate da ciascuna società multinazionale in ogni paese, consentendo di rilevando pratiche abusive e concessioni ("non messe in atto per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica²").
5. Lo scopo della Direttiva del pacchetto Anti-elusione Fiscale è quello di impedire alle società con sede all'interno dell'Unione Europea di trasferire parte del loro reddito nei paesi a fiscalità privilegiata. A tal fine, la Commissione propone delle regole per ri-attribuire il reddito di una consociata a fiscalità privilegiata alla sua società madre. La CES è tuttavia preoccupata del fatto che la definizione di giurisdizione a fiscalità privilegiata dipende dalle aliquote di imposta sulle società in ciascuno Stato Membro. Queste giurisdizioni sono definite solo in termini relativi rispetto alle diverse aliquote fiscali (i profitti sono soggetti ad un'aliquota di imposta effettiva

¹ [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU\(2015\)558773_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf)

² Proposta di Direttiva del Consiglio che sancisce norme contro le pratiche di elusione fiscale che hanno effetti diretti sul funzionamento del mercato interno, COM (2016) 26 def., 28 gennaio 2016.

"I profitti sono soggetti ad un'effettiva aliquota dell'imposta sulle società inferiore al 40% dell'effettiva aliquota fiscale che sarebbe stata praticata in base al regime fiscale delle imposte sulle società imprese applicabile nello Stato membro del contribuente".

sulle società, inferiore al 40% rispetto all'aliquota fiscale effettiva che avrebbe dovuto essere addebitata a seconda delle aliquote fiscali negli Stati Membri dei contribuenti).

6. Ciò è deplorabile per quanto riguarda l'ammontare del reddito imponibile negli Stati Membri in cui hanno sede le multinazionali e per evitare lo spostamento dei profitti nei Paesi a fiscalità privilegiata. Gli Stati membri con aliquote elevate d'imposta sulle società beneficerebbero di tale misura. Tuttavia, date le diverse aliquote dell'imposta sulle società ed il fatto che gli Stati membri non possono essere considerati come giurisdizioni a basso tasso d'imposizione fiscale nella Direttiva anti-elusione fiscale della Commissione europea, essa consente potenzialmente alle multinazionali di costringere gli Stati membri ad impegnarsi in una corsa fiscale verso il basso³. Ad esempio, una multinazionale potrebbe trasferire la propria residenza fiscale di uno Stato Membro ad aliquota elevata d'imposta sulla società ad un'altra più bassa, al fine di evitare di pagare le imposte elevate nello Stato Membro d'origine e di diminuire le proprie imposte sul reddito trasferite ad un Paese terzo (o persino evitare di pagare le tasse se le aliquote sono pari a zero). Se lo Stato Membro ad aliquota elevata d'imposta sulla società vuole mantenere questa azienda multinazionale nella sua giurisdizione, ha un incentivo a diminuire il tasso di imposta sulle sue società.
7. Pertanto la CES chiede un'aliquota fiscale minima al di sotto della quale un paese viene poi considerato una giurisdizione a basso tasso d'imposizione fiscale. Ciò consentirebbe di definire il concetto senza riferimento alle aliquote di imposta sulle società dei diversi Stati Membri. Richiediamo anche la possibilità di classificare gli Stati Membri dell'UE come giurisdizioni con una fiscalità privilegiata. Questo potrebbe essere un modo per incentivare gli Stati Membri ad armonizzare le aliquote di imposta sulle società.
8. Inoltre, la CES ritiene anche che dovrebbero esserci limitazioni alla possibilità per le multinazionali di detrarre i pagamenti per interessi dal reddito imponibile. Molto spesso le multinazionali ne hanno abusato per ridurre la base imponibile in giurisdizioni ad elevato tasso d'imposizione fiscale, ed aumentare in quelle a basso tasso d'imposizione fiscale. Vari studi indicano che i limiti proposti dalla Direttiva Anti-elusione, essendo fissati a livelli molto elevati – il 30% del reddito lavorativo delle multinazionali⁴ arriva ad 1 milione di euro - non ridurranno l'importo attualmente detratto.
9. Infine, la CES si rammarica che la Commissione non imponga limitazioni ai cosiddetti *tax rulings* (vale a dire agli accordi fiscali fra governi ed imprese) in Europa. Chiediamo la pubblicazione degli accordi fiscali nei rapporti paese per paese, che dovrebbero essere resi pubblici. La CES deplora anche il fatto che le proposte legislative della Commissione non vietino le *patent boxes* (vale a dire un regime di tassazione agevolata su base opzionale per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali), concedendo alle aziende multinazionali un trattamento fiscale speciale per i redditi derivanti dalla proprietà intellettuale. Riteniamo non sia sufficiente fare affidamento solo sul "*modified nexus approach*"⁵ (vale a dire il nesso necessario tra reddito agevolabile e spesa «qualificata» in attività di ricerca) che esige che i benefici fiscali siano connessi alle attività di ricerca e sviluppo effettivamente intraprese, come suggerito nella comunicazione della Commissione

³ Una multinazionale potrebbe trasferire la propria residenza fiscale da uno Stato membro ad alto tasso d'imposizione fiscale sulle società ad uno a basso tasso d'imposizione fiscale sulle società per evitare di pagare tasse elevate in tale Stato membro, e, dato che le giurisdizioni a bassa imposizione fiscale sono definite con riferimento all'aliquota dell'imposta sulle società degli Stati membri, per evitare di pagare tasse elevate sul reddito trasferito in un paese terzo. Se lo Stato membro con un'aliquota elevata d'imposta sulle società vuole mantenere questa multinazionale nella sua giurisdizione, ciò costituisce un incentivo ad abbassare la sua aliquota d'imposta sulle società.

⁴ L'utile al lordo di interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA).

⁵ <http://www.oecd.org/ctp/beps-action-5-agreement-on-modified-nexus-approach-for-ip-regimes.pdf>

relativa al “Regime Fiscale delle imprese Legale ed Efficiente nell’Unione Europea⁶”.

⁶ https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/com_2015_302_en.pdf